



# COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno

## Elezioni Comunali del 09 giugno 2024

### Istruzioni per la candidatura alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere Comunale

(aggiornate alla luce delle modifiche apportate dal DL n°7 del 29 gennaio 2024 convertito con modificazioni dalla Legge n°38 del 25 marzo 2024)

<b>Dati generali del Comune e della votazione</b>	<b>Popolazione legale alla data del 31/12/2021: 981 abitanti</b> (dato ufficiale Istat – G.U. 53 del 03/03/2023 – DPR del 20/01/2023) Classe del Comune: 970 abitanti al 31/12/2023 Consiglieri assegnati: n.10 <b>Data elezioni comunali: domenica 09 giugno 2024</b> <b>Si voterà nei giorni di sabato 08 giugno 2024</b> (dalle ore 15:00 alle ore 23:00) <b>e di domenica 09 giugno 2024</b> (dalle ore 07:00 alle ore 23:00)
<b>Periodo per la presentazione delle candidature (art.28 T.U. 570/1960)</b>	La presentazione delle candidature e del programma amministrativo va eseguita dalle ore 08:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni e cioè: <b><u>dalle ore 08:00 di VENERDI' 10 maggio 2024</u></b> <b><u>alle ore 12:00 di SABATO 11 maggio 2024</u></b>
<b>Elenco documenti necessari</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco ed allegato il programma amministrativo – Numero candidati: minimo 7, massimo 10</li><li>2. Nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste. Sono gli stessi candidati che assumono la veste di presentatori della lista attraverso l'accettazione della propria candidatura, non è necessario che sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.(art.3, c.2 legge 25 marzo 1993, n. 81)</li><li>3. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco contenente anche la dichiarazione attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità</li><li>4. Dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere contenenti anche la dichiarazione attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità</li><li>5. Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere</li><li>6. Modello del contrassegno della Lista</li><li>7. Eventuali delegati di lista</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco – Numero candidati: minimo 7, massimo 10.</b> <input type="checkbox"/> Il Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è composto, oltre che dal Sindaco, da 10 consiglieri (art. 16, comma 17, del DL 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14</li></ol>



# COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno

settembre 2011 n. 148 e modificato dall'art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014 n. 56);

- La Lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti: da 7 a 10 candidati;
- L'art. 2 della legge 23 novembre 2012 n. 215 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le liste dei candidati devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi. La Corte Costituzionale ha affermato che in tali comuni l'obbligo può ritenersi assolto con la presenza almeno di un solo candidato di sesso diverso dagli altri, con la conseguenza che le liste composte da candidati di un solo sesso devono ritenersi vietate e quindi non ammesse alla competizione.
- "Con la Lista di candidati al Consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il Programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio" (art.71 T.U. enti locali);
- "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

(art.32 T.U. n.572/1960);

- ✓ Si ricorda che, a parità di cifra, all'interno di una lista, è proclamato eletto chi precede nell'ordine di lista.

(art.71, comma 9, T.U. Enti Locali);

- ✓ Per le candidate coniugate l'indicazione del cognome del marito è facoltativo;

- "Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune" (Art. 28 T.U. n.570/1960);
- Non ci si può candidare a consigliere comunale in più di 2 Comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data;
- Per ogni candidato Consigliere e per il candidato Sindaco deve essere allegato:
  - certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica
  - dichiarazione autenticata di accettazione di candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art.58 del T.U. Enti Locali (Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267).
- Ogni candidato Sindaco deve inoltre dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune. (art.3, comma 3 legge 81/1993)
- Nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di Sindaco, può ricandidarsi a Sindaco anche colui che abbia già ricoperto tale carica nel medesimo comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni (art. 51, c. 2, terzo periodo del D.Lgs. n°267/2000,



# COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno

	<p><b>2. Dichiarazione di presentazione della lista. – Numero elettori sottoscrittori: minimo = massimo =.</b></p> <p>Nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste .</p> <p>In tali comuni , pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ sono gli stessi candidati che assumono, di fatto , la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura;</li><li>➤ non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.</li></ul> <p>Art. 3, comma 2, Legge 25 marzo 1993 n. 81</p> <p>Alla dichiarazione deve essere allegato il programma amministrativo, il quale andrà affisso all'Albo Pretorio</p>
	<p><b>3. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a <u>Sindaco</u></b></p> <p>Chi accetta la candidatura deve inoltre dichiarare "<i>di non aver accettato la candidatura in altro Comune</i>" (art.3, comma 3 Legge 81/1993) e di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n.235/2012.</p>
	<p><b>4. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a <u>Consigliere</u></b></p> <p>Chi accetta la candidatura non può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune (Art. 28 T.U. n.570/1960) e deve altresì dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n.235/2012.</p>
	<p><b>5. Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di <u>Sindaco</u> e dei candidati alla carica di <u>Consigliere</u></b></p> <p>I certificati elettorali si ritirano presso l'Ufficio Elettorale del Comune di residenza e di iscrizione nelle liste elettorali. Gli stessi possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti <u>sia su carta oppure in formato digitale</u> (art. 38-bis, comma 3, DL n°77/2021 convertito dalla legge n°108/2021). <u>Non è quindi ammessa l'autocertificazione.</u></p>



# COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno

	<p><b>6. Contrassegno della Lista: modalità di presentazione e deposito.</b></p> <p>Il candidato alla carica di Sindaco deve essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati a lui/lei collegata.</p> <p>L'art. 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del DL n°77/2021 convertito dalla legge n°108/2021, ha stabilito che il contrassegno deve essere <u>depositato a mano su supporto digitale</u> (Cd, DVD, pen drive, e simili) <u>sia nel formato ".jpeg" che nel formato ".pdf" oppure in forma cartacea in n. 3 esemplari</u> (su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e in 2 misure diverse circoscritti da un cerchio di diametro rispettivamente di cm.10 per il manifesto e di cm. 3 per le schede). Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. E' preferibile che <b>entrambi i formati (digitale e cartaceo) vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.</b></p> <p><u>Se il contrassegno viene depositato sia in formato digitale che in formato cartaceo, lo stesso deve essere perfettamente identico in entrambi i formati.</u></p>
	<p>Il contrassegno può essere <u>figurato, a colori o in bianco e nero</u> e sarà fedelmente riprodotto sulle schede di votazione.</p> <p><u>E' vietato</u> depositare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi; simboli del Comune; denominazioni e/o simboli di società senza preventiva autorizzazione; che fanno riferimento a ideologie di stampo nazista o fascista. Se viene utilizzato un simbolo di un gruppo politico o di un partito già presente in Parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.</p>
	<p><b>7. Delegati di lista</b></p> <p>Vi è la <u>facoltà</u> di indicare n.2 Delegati di Lista ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.</p>



# COMUNE DI CARASSAI

Provincia di Ascoli Piceno

## Autentica firme

**Le firme possono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni, ossia:**

Notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, Presidenti delle Province, sindaci metropolitani, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice-presidenti dei consigli circoscrizionali, **Consiglieri provinciali, metropolitani e comunali (\*)**, Segretari comunali e provinciali e Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli Avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

In ordine alle modalità di autenticazione, essendo stato abrogato l'articolo 20 della legge 15/1968, si deve fare riferimento all'art. 21, comma 2 del DPR 28/12/2000, n.445.

I Consiglieri Comunali in carica possono autenticare le firme anche se candidati alle elezioni amministrative.

**(\*) nel testo novellato dall'art. 38-bis, comma 8, del DL n°77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n°108/2021, è stata eliminata la seguente indicazione: "che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco."**